

Roma, 3 novembre 2025

**Audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (A.S. 1689)**

\*\*\*

Relazione - Motivazione

Lo scopo degli emendamenti è quello di consentire che i benefici della tassazione agevolata per i dipendenti del comparto sanitario possono essere estesi anche ai dipendenti che svolgono lo stesso lavoro alle medesime condizioni presso le strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale.

Per questi motivi si chiede che a decorrere dall'anno 2026 la misura del 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all'art. 1 comma 182 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 così come richiamata dall'art. 1 comma 382 della l. 207/2024 nonché sui compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 così come richiamato dal comma 354 dell'art. 1 della l. 207/24 sia applicabile anche alle strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario nazionale.

\*\*\*

Ciò premesso si propongono i seguenti

Emendamenti

Al comma 354 primo capoverso dell'art. 1 della legge 207/2024 dopo le parole "servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le parole "*e delle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale*".

\*\*\*

Al comma 385 dell'art. 1 della legge 207/2024 dopo la parola "anni 2025, 2026, 2027" sono inserite le parole "*dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dagli enti del servizio sanitario nazionale e dalle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale*".

## **Legge del 30/12/2024 n. 207**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 - supplemento ordinario*

### **Articolo 1 com 385**

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

### **Articolo 1 com 385 -**

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

*In vigore dal 01/01/2025*

385. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, **dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dagli enti del servizio sanitario nazionale e dalle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'**articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**, è ridotta al 5 per cento.

**[Torna al sommario](#)**

## Legge del 30/12/2024 n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 - supplemento ordinario*

### Articolo 1 com 354

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

### **Articolo 1 com 354 -**

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

*In vigore dal 01/01/2025*

354. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, **e dalle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale** sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

[Torna al sommario](#)